



Comune *di* Spoleto

Direzione Istruzione Coesione Sociale Salute e Sport

Regolamento di gestione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Il "Regolamento di gestione dei servizi socio-educativi" è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 50 dell'8 aprile 2004.



Regolamento di gestione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Il “*regolamento*” è stato adottato dal consiglio comunale con deliberazione n° 50 dell’8 aprile 2004.

La “*tabella per l’attribuzione dei punteggi*” di cui all’allegato n° 1 è stata modificata con la deliberazione di giunta comunale n° 178 del 10 maggio 2005.

La nuova stesura del “*regolamento*” è stata approvata con deliberazione di consiglio comunale n° 96 del 30 agosto 2007.

Le modifiche e le integrazioni sono avvenute con il seguente atto:

- 1) delibera consiliare n° 28 del 18 aprile 2011.

Il 2 maggio 2011 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è inserito nel “Fascicolo 2011 - 1.1.1/000005 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA” consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell’ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati.

L’ufficio coordinamento normativo

Il vice segretario generale

Dott. Vincenzo RUSSO

TITOLO I - Sistema dei servizi e finalità.....	5
Articolo 1 – Il sistema dei servizi socio-educativi.....	5
Articolo 2 – Finalità.....	5



TITOLO II - Gestione asili nido.....	7
Articolo 3 – Destinatari.....	7
Articolo 4 - Organizzazione.....	7
Articolo 5 – Il progetto educativo.....	8
Articolo 6 – Calendario e orari del servizio.....	9
Articolo 7 – Modalità di ammissione.....	10
Articolo 8 – Ammissioni con diritto di precedenza o automatiche di utenti non residenti.....	11
Articolo 9 – Predisposizione graduatorie.....	12
Articolo 10 - Ambientamento.....	13
Articolo 11 – Trasferimenti e dimissioni.....	14
Articolo 12 – Alimentazione e procedure in materia di sicurezza alimentare.....	14
Articolo13 – Accesso ai locali.....	15
Articolo14 - Autorizzazioni specifiche.....	15
Articolo 15 – Uscite.....	15
Articolo 16 – Norme igieniche e sanitarie.....	15
Articolo 17 – Quote di compartecipazione.....	16
Articolo 18 – Fondo cassa.....	16
Articolo 19 – Partecipazione delle famiglie.....	16
Articolo 20 – Assemblea generale.....	17
Articolo 21 – Comitato di gestione.....	17
Articolo 22 – Rapporti con il territorio.....	18
Articolo 23 – Assicurazioni.....	18
Articolo 24 – Organico del personale.....	19
Articolo 25 – Orario di lavoro.....	19
Articolo 26 – Formazione del personale.....	20
TITOLO III - Gestione Centro per Bambini e Famiglie.....	21
Articolo 27 – Caratteristiche del Servizio.....	21
Articolo 28 – Utenza.....	21
Articolo 29 – Tempi e modalità di fruizione.....	21
Articolo 30 – Quote di compartecipazione.....	21
Articolo 31 – Personale.....	22
Titolo IV - Servizi integrativi e nuove tipologie sperimentali.....	23
Articolo 32 – Tipologie di servizi.....	23
Articolo 33 – Funzionamento e regolamentazione delle tipologie del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.....	23
Titolo V - Coordinamento tecnico-pedagogico.....	24
Articolo 34 – Coordinamento tecnico-pedagogico.....	24
Titolo VI - Agevolazioni economiche.....	26
Articolo 35 – Agevolazioni per servizio asilo nido.....	26
Articolo 36 – Agevolazioni per Centro per bambini e famiglie.....	27



TITOLO I - Sistema dei servizi e finalità

Articolo 1 - Il sistema dei servizi socio-educativi

1. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia è composto da:

- a) nidi d'infanzia
- b) servizi integrativi al nido
- c) nuove tipologie sperimentali di servizi.

2. Il Comune di Spoleto nel rispetto della normativa regionale vigente (legge regionale 30/2005 e regolamento regionale 13/2006) attraverso il sistema dei servizi socio-educativi favorisce la piena integrazione di bambine/i, senza distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, con particolare attenzione ai diversamente abili e ai bambini in particolari condizioni di difficoltà sociale e culturale.¹

3. Il sistema dei servizi socio-educativi per l'infanzia può prevedere partenariati e collaborazioni, fin dalla fase di progettazione, con altri soggetti pubblici e privati. Il Comune ha compiti di programmazione, coordinamento, gestione, erogazione, verifica e controllo dei suddetti servizi.²

4. Il Comune autorizza i servizi socio-educativi pubblici e privati nell'ambito del proprio territorio secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" adottato dal consiglio comunale con deliberazione n° 68 del 27 giugno 2007 e successive modificazioni.³

Articolo 2 - Finalità

1. L'asilo nido, le nuove tipologie sperimentali di servizi, e i servizi integrativi favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie e in un'ottica di continuità orizzontale e verticale, l'armonica crescita psichica, fisica e sociale e il pieno sviluppo dell'autonomia dei bambini e delle bambine.

2. Alla famiglia si riconosce un ruolo di protagonista nel progetto educativo dei servizi in quanto portatrice di propri valori e culture originali e parte indispensabile nella costruzione del progetto stesso.

3. I servizi socio-educativi si propongono di svolgere un ruolo attivo per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dei principi di uguaglianza, pari opportunità e rispetto delle diversità.

4. Essi si propongono, altresì, di prevenire ogni forma di svantaggio e di discriminazione garantendo l'accesso alle/ai bambine/i disabili e a coloro che vivono in particolari condizioni di

¹ Il comma 2 dell'articolo 1 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "2. Il Comune di Spoleto nel rispetto della normativa regionale vigente (legge regionale 30/2005), istituisce e favorisce l'apertura dei servizi sopra citati, al fine di favorire la piena integrazione di bambini e bambine, senza distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione e con particolare attenzione ai diversamente abili e ai bambini in particolari condizioni di rischio e disagio".

² Il comma 3 dell'articolo 1 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "3. Il Comune ha compiti di programmazione, coordinamento, gestione, erogazione e valutazione dei servizi. Il sistema dei servizi socio-educativi per l'infanzia può prevedere partenariati e collaborazioni, fin dalla fase di progettazione, con altri soggetti pubblici e del privato sociale. In tali casi il Comune mantiene compiti di programmazione, coordinamento e valutazione dei servizi".

³ Il comma 4 dell'articolo 1 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "4. Il Comune autorizza i servizi di carattere educativo pubblici e privati nell'ambito del proprio territorio secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'autorizzazione e all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" adottato dal consiglio comunale con deliberazione n° 68 del 27 giugno 2007".



difficoltà sociale, culturale ed economica nel rispetto delle normative vigenti.⁴

5. abrogato⁵

⁴ Il comma 4 dell'articolo 2 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "Essi si propongono, altresì, di prevenire ogni forma di svantaggio e di discriminazione garantendo l'accesso ai bambini disabili e a coloro che vivono in particolari condizioni di disagio socio-economico".

⁵ Il comma 5 è stato abrogato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "5. Si riconosce anche ai soggetti privati libera iniziativa, nei vincoli dei regolamenti e delle norme vigenti, per il soddisfacimento della domanda di servizi socio-educativi sul territorio".



TITOLO II - Gestione asili nido

Articolo 3 - Destinatari

1. Il nido è un servizio educativo pubblico che accoglie bambini e bambine da tre mesi a tre anni di età, di norma residenti nel territorio comunale.

2. Bambini e bambine non residenti possono trovare accoglienza qualora siano state prima interamente soddisfatte le domande dei residenti, fatta salva la disponibilità di tali famiglie e/o dei comuni di provenienza a corrispondere la quota massima di compartecipazione prevista, indipendentemente dall'indicatore ISEE.⁶

Articolo 4 - Organizzazione⁷

1. Gli asili nido del Comune di Spoleto presentano la seguente ricettività massima calcolata sulla base dell'indicatore di mq. 8,5 /bambino di cui all'articolo 6 del regolamento regionale n° 13/2006 successivamente modificato con regolamento regionale n° 9 del 22 dicembre 2010:

a) Asilo nido "Il Carillon" Villa Redenta	43
b) Asilo nido "Il Girotondo" Via Martiri della Resistenza	71
c) Asilo nido "Il Bruco" San Giacomo	32

2. La ricettività in ciascun nido potrà essere elevata in ragione del 15% (articolo 8 del regolamento regionale n° 13/2006).

3. In ogni caso la ricettività e gli assetti organizzativi dovranno essere definiti per ciascun anno educativo sulla base di appositi atti di relativa competenza.

4. Di norma le sezioni sono organizzate in base alle fasce di età 3-12 mesi (sezione omogenea piccoli) e 13- 36 mesi (sezione mista medi/grandi).

5. Nelle diverse sezioni vengono garantiti i seguenti rapporti educatore/bambino:

- a) 1/6 in presenza di bambini in età compresa tra 3-12 mesi
- b) 1/8 in presenza di bambini in età compresa tra 13-36 mesi.

⁶ Il comma 2 dell'articolo 3 è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "2. Bambini e bambine non residenti possono trovare accoglienza qualora siano state prima interamente soddisfatte le domande dei residenti, fatta salva la disponibilità di tali famiglie o dei comuni di provenienza a coprire le spese relative all'intero costo del servizio".

⁷ L'articolo 4 - Organizzazione - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "1. Gli asili nido del Comune di Spoleto presentano la seguente ricettività: a) Asilo nido "il Carillon" di Villa Redenta 40; b) Asilo nido "Il Girotondo" di viale Martiri della Resistenza 48; c) Asilo nido "Il Bruco" di San Giacomo 24. 2. La ricettività per ciascun nido potrà essere aumentata del 15%, come previsto dalla normativa regionale vigente. 3. Gli asili nido sono organizzati tenendo conto della strutturazione degli spazi e del rapporto numerico educatore/bambini. Nei vari servizi possono essere organizzate sezioni omogenee per età o sezioni miste. Nel caso di sezioni omogenee per età vengono garantiti i seguenti rapporti massimi educatore/bambino: a) 1/5 in presenza di bambini in età compresa tra 3-12 mesi; b) 1/7 in presenza di bambini in età compresa tra 13-24 mesi; c) 1/8 in presenza di bambini in età compresa tra 25-36 mesi. Nel caso di sezioni miste deve essere garantito di norma, il rapporto massimo 1/7. Nel caso in cui siano presenti nella sezione mista bambini con età inferiore a 12 mesi, per questi si rispetta il rapporto 1/5. 4. All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente con propria determinazione stabilisce gli assetti organizzativi di ogni servizio. 5. Qualora, nella costituzione delle sezioni, non ci fossero in graduatoria, sufficienti richieste, la collocazione dei bambini nelle diverse sezioni può essere rivista, in accordo con le educatrici al fine di garantire il maggior accesso possibile. 6. A ciascuna sezione è assegnato un numero di educatrici tale da garantire il rapporto previsto dal contratto di lavoro, dal regolamento comunale di autorizzazione e tenendo conto dell'età dei bambini stessi. 7. Ogni nido è dotato di uno spazio verde esterno, progettato secondo un percorso di continuità educativa con lo spazio interno, fruibile da tutti i bambini utenti."



Articolo 6 - Calendario e orari del servizio⁹

1. I servizi di norma rispettano il seguente orario di apertura:

a) *Asilo nido " Il Bruco " 7-30 -17.00*

b) *Asilo nido " Il Carillon " 7-30 -14.15*

c) *Asilo nido " Il Girotondo " 7-30 -16.30*

2. Potranno essere previste modificazioni agli orari sopra detti, qualora l'Amministrazione Comunale decidesse, con approvazione di specifici atti, di riorganizzare i propri servizi al fine di renderli più coerenti con i bisogni delle famiglie, o al fine di differenziare ulteriormente l'offerta educativa.

3. Il dirigente competente provvederà per ciascun anno educativo a definire le fasce orarie di ingresso e di uscita dei bambini.

4. Le modalità organizzative sono rese note alle famiglie attraverso idonea informativa sul sito dell'Ente e mediante apposito materiale informativo. Esse devono essere rispettate per il buon funzionamento del servizio.

5. La richiesta dell'orario di permanenza giornaliera della/del bambina/o al nido viene effettuata in forma scritta al momento della presentazione della domanda di iscrizione o di rinnovo della stessa.

6. L'eventuale richiesta di variazione dell'orario di permanenza della/del bambina/o nel corso dell'anno deve essere inoltrata all'Ufficio "Infanzia e Giovani Generazioni" della Direzione ICSSS. Se la variazione è per un orario più esteso essa potrà essere accolta nel caso in cui la disponibilità di posti e l'organizzazione del servizio lo renda possibile. Se la variazione è per un orario ridotto essa potrà essere accolta soltanto nel caso in cui sia presente un altro utente interessato all'orario più esteso. Alla richiesta di variazione di orario, qualora accolta, corrisponderà una variazione della quota di compartecipazione come meglio indicato al successivo articolo 17.

7. Il servizio asilo nido rimane aperto di norma per 42 settimane, nel rispetto del calendario definito dalla normativa contrattuale. Sono previste interruzioni delle attività didattiche nei periodi di Natale e Pasqua in armonia con le disposizioni varate dall'Amministrazione Regionale per tali periodi. Per eventuali ulteriori attività didattiche si fa riferimento alla contrattazione sindacale decentrata.

⁹ L'articolo 6 - Calendario e orari del servizio - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "1. Gli asili nido possono funzionare per un arco di tempo giornaliero che va da un minimo di sette ad un massimo di dieci ore dal lunedì al venerdì. I servizi ad oggi rispettano il seguente orario: a) *Asilo nido " Il Bruco " 7-30 -16.30; b) Asilo nido " Il Carillon " 7-30 -15.30; c) Asilo nido " Il Girotondo " 7-30 -16.30.* Potrà essere previsto pertanto, un ulteriore ampliamento dell'apertura giornaliera del servizio ed il funzionamento nella giornata di sabato per un arco orario non superiore alle sette ore. 2. L'ingresso nei tre asili nido, ad oggi, è previsto tra le ore 7,30 e le ore 9,15. 3. Nei nidi che rispettano l'orario dalle 7.30 alle 16.30 le uscite, ad oggi, sono così programmate: prima uscita tra le ore 13.00 e le ore 14.00, la seconda tra le 15.30 e le 16.30. 4. Nel nido che rispetta l'orario dalle 7.30 alle 15.30 le uscite, ad oggi, sono così programmate: prima uscita tra le ore 13 e le ore 14,00; seconda uscita tra le 15.00 e le 15.30. 5. Le modalità organizzative sono rese note alle famiglie attraverso apposito materiale informativo e devono essere rispettate per il buon funzionamento del servizio. 6. La richiesta dell'orario di permanenza giornaliera del bambino e della bambina al nido viene effettuata in forma scritta al momento della presentazione della domanda di iscrizione o di rinnovo della stessa. 7. L'eventuale richiesta di variazione dell'orario di permanenza del bambino e della bambina nel corso dell'anno deve essere inoltrata all'Unità Organizzativa "Infanzia e Giovani Generazioni" della Direzione ICSSS. Se la variazione è per un orario più esteso essa potrà essere accolta nel caso in cui la disponibilità di posti e l'organizzazione del servizio lo renda possibile. Se la variazione è per un orario ridotto essa potrà essere accolta soltanto nel caso in cui sia presente un altro utente interessato all'orario più esteso. Alla richiesta di variazione di orario, qualora accolta, corrisponderà una variazione della quota di compartecipazione come meglio indicato al successivo articolo 16. 8. Il nido rimane aperto di norma da settembre a giugno nel rispetto del calendario definito dalla normativa contrattuale. Sono previste interruzioni delle attività didattiche nei periodi di Natale e Pasqua in armonia con il calendario varato dall'istituzione scolastica regionale. Eventuali prolungamenti dell'attività didattica durante il periodo estivo vengono di anno in anno valutati in relazione alle richieste delle famiglie e sono oggetto di contrattazione sindacale con il personale."



Articolo 7 - Modalità di ammissione¹⁰

1. Dopo la nascita della/del bambina/o può essere inoltrata domanda di ammissione al servizio nel rispetto dei tempi e delle scadenze dettate dai bandi pubblici. Le iscrizioni possono essere accolte di norma tra il 2 maggio ed il 31 maggio di ogni anno per le ammissioni di settembre; dal 2 novembre al 30 novembre per le ammissioni di gennaio.

2. Le domande di ammissione indicano anche, in ordine di priorità, il nido/i di preferenza.

3. Le ammissioni avvengono nel periodo settembre/ottobre e gennaio/marzo.

4. La/il bambina/o per essere ammessa/o nel mese di settembre deve aver compiuto i tre mesi di età entro il 31 agosto; per essere ammessa/o nel mese di gennaio deve aver compiuto i tre mesi di età entro la data ultima di iscrizione (30 novembre). Possono permanere al nido fino alla fine dell'anno scolastico le/i bambine/i che compiono i tre anni di età nel periodo gennaio-giugno.

5. Viene riconosciuto il diritto di precedenza, nella fase di predisposizione delle graduatorie, nel caso in cui risultino condizioni di disagio sociale, culturale o psico-fisico del bambino o del suo nucleo familiare. Tali condizioni debbono necessariamente essere certificate dai servizi socio-sanitari del Comune o dell'azienda ASL n° 3. In tali casi non si procede all'attribuzione del punteggio di cui al successivo comma 6 ed il bambino/a viene collocato ai vertici della graduatoria.

6. A ciascuna domanda di ammissione presentata viene attribuito un punteggio utile alla formazione della graduatoria. Tale punteggio è stabilito dall'apposita tabella che contiene indicazioni sui seguenti aspetti:

a) *caratteristiche e composizione del nucleo familiare*

b) *condizione dei genitori non occupati*

c) *condizione dei genitori occupati*

d) *altre informazioni.*

7. Qualora ricorrano situazioni di estrema urgenza e gravità, adeguatamente documentate, si procederà all'“ammissione automatica”, nel corso dell'anno scolastico, indipendentemente dai tempi stabiliti dal bando di iscrizione; per tale ammissione è necessaria una deliberazione della giunta comunale.

8. Le suddette ammissioni sono, compatibilmente con la tenuta organizzativa generale dei servizi e comunque di norma, in numero non superiore ad una per sezione, anche in situazione di

¹⁰ L'articolo 7 - Modalità di ammissione - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: “1. Dopo la nascita del bambino o della bambina può essere inoltrata domanda di ammissione al servizio nel rispetto dei tempi e delle scadenze dettate dai bandi pubblici. Le iscrizioni possono essere accolte di norma tra il 2 maggio ed il 31 maggio di ogni anno per le ammissioni di settembre; dal 2 novembre al 30 novembre per le ammissioni di gennaio. 2. Le domande di ammissione indicano anche, in ordine di priorità, il nido/i di preferenza. 3. Le ammissioni avvengono nel periodo settembre/ottobre e gennaio/marzo. 4. Il bambino o la bambina per essere ammesso/a nel mese di settembre deve aver compiuto i tre mesi di età entro il 31 agosto; per essere ammesso/a nel mese di gennaio deve aver compiuto i tre mesi di età entro la data ultima di iscrizione (30 novembre). Possono permanere al nido fino alla fine dell'anno scolastico i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età nel periodo gennaio-giugno. 5. Viene riconosciuto il diritto di precedenza, nella fase di predisposizione delle graduatorie, nel caso in cui risultino condizioni di disagio sociale o psico-fisico del bambino o del suo nucleo familiare. Tali condizioni debbono necessariamente essere certificate dai servizi socio-sanitari del Comune o dell'azienda ASL n° 3. In tali casi non si procede all'attribuzione del punteggio di cui al successivo comma 6 ed il bambino/a viene collocato ai vertici della graduatoria. 6. A ciascuna domanda di ammissione presentata viene attribuito un punteggio utile alla formazione della graduatoria. Tale punteggio è stabilito dall'apposita tabella¹⁰ che contiene indicazioni sui seguenti aspetti: a) caratteristiche e composizione del nucleo familiare; b) condizione lavorativa dei genitori; c) altre informazioni. 7. Qualora ricorrano situazioni di estrema urgenza e gravità, adeguatamente documentate, si procederà all'“ammissione automatica”, nel corso dell'anno scolastico, indipendentemente dai tempi stabiliti dal bando di iscrizione; per tale ammissione è necessaria una deliberazione della giunta comunale. Le suddette ammissioni sono, compatibilmente con la tenuta organizzativa generale dei servizi e comunque di norma, in numero non superiore ad una per sezione, anche in situazione di temporaneo sovrannumero.”



7. Tutti gli utenti ammessi, sono tenuti ad inoltrare apposita dichiarazione scritta di accettazione del posto assegnato, anche tramite fax, entro e non oltre i termini comunicati dall'Ufficio "Infanzia e Giovani Generazioni", nella lettera di comunicazione di ammissione (di norma entro il 31 luglio). La mancata presentazione di accettazione comporta la perdita del diritto al posto assegnato e l'esclusione dalla graduatoria generale.

8. Di norma entro il 31 agosto, sulla base delle accettazioni ricevute e quindi di eventuali posti resisi disponibili, l'Ufficio provvede a ricollocare nel nido di prima o seconda preferenza coloro che in base alla graduatoria definitiva avevano avuto in assegnazione un nido di seconda o terza preferenza.

9. Nel caso di rinunce da parte degli utenti ammessi, l'ufficio competente provvede a sostituire il/la rinunciatario/a attingendo dalla lista d'attesa di cui al precedente comma 6.

10. A seguito della riapertura delle iscrizioni nel mese di novembre, vengono redatte nuove graduatorie nelle quali confluiscono anche i richiedenti inseriti nella prima "lista di attesa" previa conferma della domanda inoltrata in precedenza. Anche tale graduatoria viene approvata con apposita determinazione dirigenziale e pubblicata con le stesse modalità previste in precedenza.

11. La rinuncia al servizio assegnato comporta la decadenza di ogni diritto a permanere nella "lista di attesa".

Articolo 10 - Ambientamento¹⁴

1. L'ambientamento al nido rappresenta un momento importante per tutti i bambini e le bambine, per le famiglie e per gli educatori. E' indispensabile procedere secondo modalità, tempi e percorsi che rispettino le esigenze dei bambini e delle bambine, delle famiglie e del gruppo di coetanei di riferimento.

2. L'ambientamento dei nuovi bambini e delle nuove bambine avviene nel corso del mese di settembre con tempi e modalità stabiliti di volta in volta in relazione al numero delle/dei bambine/i da ammettere e a quello delle/dei bambine/i già iscritti dall'anno precedente. Se il numero di bambini e bambine nuovi/e è alto l'ambientamento potrebbe protrarsi anche oltre il trenta settembre. Relativamente alla seconda fase di ammissione i bambini vengono accolti nel mese di gennaio.

3. All'inizio di ogni anno educativo si organizzano all'interno di ciascun nido apposite riunioni con i genitori per presentare il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali, l'organizzazione del servizio, la composizione delle sezioni e l'organizzazione degli spazi.

4. Nei primi giorni di permanenza al nido è indispensabile la presenza di un genitore o di una figura adulta di riferimento, comunque autorizzata da chi esercita la potestà genitoriale, che accompagni il bambino e la bambina in questa delicata fase.

¹⁴ L'articolo 10 - Ambientamento - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "1. L'ambientamento al nido rappresenta un momento delicato per tutti i bambini e le bambine, per le famiglie e per gli operatori. E' indispensabile procedere secondo modalità, tempi e percorsi che rispettino le esigenze dei bambini e delle bambine, delle famiglie e del gruppo di coetanei di riferimento. 2. L'ambientamento dei nuovi bambini e delle nuove bambine avviene nel corso del mese di settembre con tempi e modalità stabilite di volta in volta in considerazione del numero di bambini da ammettere e di quello dei bambini già iscritti dall'anno precedente. Se il numero di bambini e bambine nuovi/e è alto l'ambientamento potrebbe protrarsi anche oltre il trenta settembre. 3. Si organizzano all'interno di ciascun nido apposite riunioni di sezione con i genitori per illustrare l'organizzazione del servizio e gli spazi e per rispondere alle loro domande. Si tengono inoltre dei colloqui individuali tra genitori ed educatrici di riferimento. 4. Nei primi giorni di permanenza al nido è indispensabile la presenza di un genitore o di una figura adulta di riferimento, comunque autorizzata da chi esercita la potestà genitoriale, che accompagni il bambino e la bambina in questa delicata fase."



3. Ogni servizio è dotato di cucina interna adeguatamente attrezzata. Per la preparazione e la somministrazione dei pasti vengono rispettate le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare attraverso l'autocontrollo H.A.C.C.P.. Il personale di cucina è inserito in un programma di formazione ed aggiornamento periodico. Ogni anno si effettuano analisi di verifica (tamponi su superfici, attrezzature e alimenti) oltre a periodici sopralluoghi a cura della dietista e del personale dell'ufficio Infanzia e Giovani Generazioni.

4. Le famiglie, previa apposita richiesta, hanno diritto alla fornitura di diete individualizzate sulla base di effettive esigenze di salute della/del bambina/o, comunque comprovate da certificazione medica, o per motivi etici e religiosi.

Articolo 13 - Accesso ai locali¹⁷

1. Non possono accedere ai locali degli asili nido durante lo svolgimento delle attività coloro che non sono autorizzati dall'Ufficio Infanzia e Giovani Generazioni.

Articolo 14 - Autorizzazioni specifiche¹⁸

1. Al momento dell'uscita dal nido la/il bambina/o può essere affidata/o ad altri familiari o conoscenti, se maggiorenni, solo nel caso in cui esista una dichiarazione sottoscritta dal genitore all'inizio dell'anno scolastico che autorizza espressamente tali figure adulte.

Articolo 15 - Uscite

1. Sono previste uscite con i bambini e le bambine e/o con le famiglie. In tali casi viene chiesto ai genitori la disponibilità ad accompagnare i bambini e le bambine, e se questo non è possibile viene dagli stessi firmata una liberatoria.

Articolo 16 - Norme igieniche e sanitarie¹⁹

1. Al personale in servizio è fatto obbligo di avvertire immediatamente i genitori o altre figure di riferimento autorizzate per chiedere l'allontanamento dal nido del bambino e della bambina che presenti i seguenti sintomi:

- a) *febbre superiore ai 37 C°;*
- b) *diarrea con sangue o muco;*
- c) *vomito;*

¹⁷ L'articolo 13 - Accesso ai locali - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "1. L'accesso ai locali degli asili nido è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività pubblicitarie o commerciali di qualsiasi genere."

¹⁸ L'articolo 14 - Autorizzazioni specifiche - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "1. Al momento dell'uscita dal nido il bambino può essere affidato ad altri familiari o conoscenti, se maggiorenni, solo nel caso in cui esista una dichiarazione sottoscritta dal genitore all'inizio dell'anno scolastico che autorizza espressamente tali figure adulte."

¹⁹ L'articolo 16 - Norme igieniche e sanitarie - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "1. Al personale in servizio è fatto obbligo di avvertire immediatamente i genitori o chi ne fa le veci per chiedere l'allontanamento dal nido del bambino e della bambina che presenti i seguenti sintomi: a) *febbre superiore ai 37 C°;* b) *diarrea;* c) *vomito;* d) *congiuntivite;* e) *infezioni della bocca o della pelle;* f) *pediculosi.* 2. In tali casi per la riammissione al nido, è indispensabile la certificazione medica indipendentemente dal numero dei giorni di assenza. 3. In ogni caso, dopo un'assenza superiore a 3 giorni, non comprensivi del sabato e della domenica, la riammissione è subordinata alla presentazione del certificato di buona salute. 4. Per assenze superiori ai tre giorni non dovute a malattia è necessario un preavviso da parte del genitore. 5. Il personale non è tenuto alla somministrazione di nessun tipo di farmaco."



Articolo 20 - Assemblea generale²²

1. L'assemblea è costituita da tutti i genitori dei bambini e delle bambine ammessi al nido, o da chi esercita la potestà genitoriale, e dall'insieme degli educatori e degli operatori assegnati alla struttura.

2. L'assemblea:

a) *elegge i propri rappresentanti nel comitato di gestione;*

b) *indica gli obiettivi prioritari cui il comitato di gestione deve attenersi nello svolgimento della sua funzione e ne verifica l'attività;*

c) *discute il programma annuale di attività proposto dal personale educativo e ne verifica la realizzazione;*

d) *propone incontri o dibattiti sulle problematiche della prima infanzia*

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'assemblea si riunisce per procedere alle eventuali sostituzioni dei rappresentanti in seno al comitato di gestione.

4. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del comitato di gestione. Uno dei componenti del comitato di gestione, indicato dal Presidente funge da segretario verbalizzante e provvede alla redazione dei verbali degli incontri e all'invio degli stessi all'Amministrazione comunale.

5. Le riunioni dell'assemblea generale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Articolo 21 - Comitato di gestione

1. In ogni nido funziona un comitato di gestione composto da:

a) *n° 2 rappresentanti del personale (educativo ed ausiliario);*

b) *n° 3 rappresentanti dei genitori, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente;*

c) *n° 1 rappresentante dell'Amministrazione comunale.*

2. I rappresentanti dei genitori vengono eletti dall'assemblea generale a maggioranza dei presenti.

3. La durata in carica del comitato è di due anni.

4. Gli incontri del comitato di gestione sono convocati dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente mediante avviso contenente la data, l'ora, il luogo e l'oggetto dell'incontro, da

²² L'articolo 20 - Assemblea generale - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "1. L'assemblea è costituita da tutti i genitori dei bambini e delle bambine ammessi al nido e dall'insieme degli operatori e operatrici assegnati alla struttura. 2. L'assemblea: a) *elegge i propri rappresentanti al comitato di gestione, indicati dalle due componenti (famiglie e personale); b) indica gli obiettivi prioritari cui il comitato di gestione deve attenersi nello svolgimento della sua funzione e ne verifica l'attività; c) discute il programma annuale di attività proposto dagli operatori e operatrici del nido e ne verifica la realizzazione; d) propone incontri e dibattiti sulle problematiche della prima infanzia.* 3. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'assemblea si riunisce per procedere alle eventuali sostituzioni dei rappresentanti in seno al comitato di gestione. 4. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del comitato di gestione. Uno dei componenti del comitato di gestione funge da segretario verbalizzante e provvede alla redazione dei verbali degli incontri e all'invio degli stessi, all'Amministrazione comunale, entro sette giorni dalla riunione. 5. Le riunioni dell'assemblea generale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti."



affiggere negli appositi spazi presso il nido, almeno cinque giorni prima della riunione. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

5. Al comitato di gestione compete:

- a) *promuovere la partecipazione delle famiglie;*
- b) *concorrere con proprie proposte alla progettazione di attività educative al fine di qualificare ulteriormente il servizio nel rispetto delle effettive esigenze dei bambini e delle famiglie;*
- c) *esprimere pareri rispetto al prolungamento delle attività didattiche e sul servizio mensa;*
- d) *proporre i termini per l'effettuazione del monitoraggio della qualità percepita.*

Articolo 22 - Rapporti con il territorio²³

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 7 della LEGGE REGIONALE n° 30/2005, valorizza e favorisce l'inserimento delle attività di volontariato e promuove la stipula di accordi e convenzioni con le associazioni per la loro partecipazione alle attività ludico-ricreative previste nel progetto educativo.

2. L'inserimento del volontariato avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n° 266 avente ad oggetto "Legge-quadro sul volontariato" e dalla LEGGE REGIONALE n° 15/1994, sulla base di progetti educativi concordati.

3. I servizi socio-educativi del Comune, possono ospitare stage di formazione e tirocini, regolati da apposite convenzioni con scuole, università e agenzie di formazione.

Articolo 23 - Assicurazioni²⁴

1. Il Comune di Spoleto stipula apposita polizza assicurativa per la copertura di infortuni che dovessero derivare ai/alle bambini/e durante la permanenza al servizio ed anche in caso di uscite didattiche.

²³ L' articolo 22 - Rapporti con il territorio - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "1. I nidi nell'ambito del loro progetto educativo, programmano iniziative di collaborazione, partnership, continuità educativa con diversi soggetti del territorio (*associazioni, centri sociali per anziani,)* e scuole di pari o diverso ordine e grado. 2. Il Comune favorisce l'apporto del volontariato nell'ambito dei servizi socio-educativi per l'infanzia ai sensi della legge 11 agosto 1991, n° 266 avente ad oggetto "Legge-quadro sul volontariato" e della legge regione umbria n° 15/1994, sulla base di progetti educativi concordati. 3. I servizi socio-educativi del Comune, possono ospitare stage di formazione e tirocini, regolati da apposite convenzioni con scuole, università e agenzie di formazione."

²⁴ L'articolo 23 - Assicurazioni - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "1. Il Comune di Spoleto stipula apposita polizza assicurativa per la copertura di infortuni che dovessero derivare ai bambini durante la permanenza al servizio ed anche in caso di uscite didattiche."



Articolo 24 - Organico del personale²⁵

1. All'interno degli asili nido opera personale educativo e personale addetto ai servizi generali. Tutto il personale è responsabile dell'educazione dei bambini e bambine ed opera con spirito di collaborazione e unitarietà di intenti per garantire a tutti il migliore sviluppo psico-fisico, un buon equilibrio affettivo-relazionale, la maturazione dei processi cognitivi e le migliori condizioni igienico-sanitarie.

2. Il rapporto numerico educatore/bambini è definito dalla normativa regionale in materia di servizi socio-educativi, da quella contrattuale e da quanto disposto al precedente articolo 4, commi 5 e 6.

3. L'*équipe di lavoro* si riunisce periodicamente nelle ore destinate alla programmazione e all'aggiornamento.

4. Per l'organizzazione dei servizi socio-educativi il comune può avvalersi di personale qualificato proveniente da soggetti del privato sociale per progetti e iniziative specifiche e innovative.

Articolo 25 - Orario di lavoro²⁶

1. L'orario di lavoro delle educatrici è di trenta ore settimanali con le/i bambine/i ed è articolato in turni di servizio tali da garantire in ogni momento della giornata il rapporto educatore/bambini di cui all'articolo 4, comma 5.

2. Un ulteriore numero di ore è riservato alla formazione permanente, alla documentazione e alla gestione sociale come meglio specificato nel successivo articolo 26.

3. Il personale comunale addetto ai servizi generali, come da CCNL, svolge turni per un totale di trentasei ore settimanali.

4. I servizi generali, in parte o in toto, possono essere svolti da altri soggetti convenzionati con il Comune; in tale caso al personale si applicherà il contratto di categoria.

²⁵ L'articolo 24 - Organico del personale - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "1. All'interno degli asili nido opera personale educativo e personale addetto ai servizi generali. Tutto il personale è responsabile dell'educazione dei bambini e bambine ed opera con spirito di collaborazione e unitarietà di intenti per garantire a tutti il migliore sviluppo psico-fisico, un buon equilibrio affettivo-relazionale, la maturazione dei processi cognitivi e le migliori condizioni igienico-sanitarie. 2. Il rapporto numerico educatore/bambini è definito dalla normativa regionale in materia di servizi socio-educativi, da quella contrattuale e da quanto disposto al precedente articolo 4 comma 3. 3. L'*équipe di lavoro* si riunisce periodicamente nelle ore destinate alla programmazione e all'aggiornamento. 4. Per l'organizzazione dei servizi socio-educativi il comune può avvalersi di personale qualificato proveniente da soggetti del privato sociale per progetti e iniziative specifiche e innovative."

²⁶ L'articolo 25 - Orario di lavoro - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "1. L'orario di lavoro delle educatrici è in media di trenta ore settimanali con i bambini ed è articolato in turni di servizio tali da assicurare la massima concentrazione del personale nelle ore di maggiore presenza e di particolare impegno per lo svolgimento delle attività educative. 2. Un ulteriore numero di ore è riservato alla formazione permanente, alla documentazione e alla gestione sociale come meglio specificato nel successivo articolo 26. 3. Il personale comunale addetto ai servizi generali, come da CCNL, svolge turni per un totale di trentasei ore settimanali. 4. I servizi generali, in parte o in toto, possono essere svolti da altri soggetti convenzionati con il Comune; in tale caso al personale si applicherà il contratto di categoria."



Articolo 26 - Formazione del personale²⁷

1. Al fine di garantirne un'adeguata crescita professionale, il Comune provvede alla formazione di tutto il personale (educativo e addetto ai servizi generali) mediante l'attuazione di incontri di aggiornamento/formazione con la supervisione del coordinatore pedagogico e/o con esperti interni ed esterni all'Ente. Si riconoscono come attività di formazione inoltre gli incontri che il personale educativo svolge all'interno di ciascun nido o "internido" al fine di condividere il progetto educativo.

2. Il personale educativo usufruisce di un monte ore annuo, i cui limiti minimi e massimi sono definiti dalla normativa contrattuale e nello specifico annualmente in sede di contrattazione sindacale decentrata, da destinare ad attività relative alla programmazione educativa, alla documentazione, alla gestione sociale, alla formazione e all'auto-aggiornamento.

3. Viene assicurata periodicamente la formazione del personale addetto ai servizi generali, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare (direttiva CEE 852/2004) prevista nel pacchetto igiene.

²⁷ L'articolo 26 - Formazione del personale - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011. Il testo precedente così disponeva: "1. Al fine di garantire un'adeguata professionalità, il Comune sostiene la formazione di tutto il personale mediante l'attuazione di incontri di aggiornamento con esperti esterni e mediante il riconoscimento degli incontri di équipe e internido come forma di auto-aggiornamento. 2. Il personale educativo usufruisce di un monte ore annuo, i cui limiti minimi e massimi sono definiti dalla normativa contrattuale e nello specifico annualmente in sede di contrattazione sindacale decentrata, da destinare ad attività relative alla programmazione educativa, alla documentazione, alla gestione sociale, alla formazione e all'auto-aggiornamento."



TITOLO III - Gestione Centro per Bambini e Famiglie

Articolo 27 - Caratteristiche del Servizio²⁸

1. Il “Centro per bambini e famiglie” è un servizio integrativo al nido; si configura come un servizio di sostegno alla genitorialità, organizzato in modo flessibile, con finalità educative, di socializzazione e di gioco. Tale servizio promuove l’autonomia nella relazione genitori-figli e offre opportunità di socializzazione e scambio tra le famiglie.

Articolo 28 - Utenza²⁹

1. Il Centro per Bambini e Famiglie si rivolge ai/alle bambini/e di età compresa tra tre mesi e tre anni, che di norma non frequentano l’asilo nido, e alle loro famiglie. Possono partecipare anche fratelli di età non superiore a 6 anni.

2. L’utente quindi non è il/la singolo/a bambino/a, ma la coppia adulto-bambino, a cui si rivolgono le attività di gioco o di socializzazione predisposte e organizzate dagli educatori. La ricettività è in misura di 15 coppie adulto/bambino.

Articolo 29 - Tempi e modalità di fruizione³⁰

1. In ragione della flessibilità del servizio vengono proposti laboratori di durata variabile in base alla tipologia. Essi prevedono di norma una frequenza di un giorno a settimana e possono variare da un minimo di 5 incontri ad un massimo di 12. La durata di ogni incontro varia in base alla tipologia fino ad un massimo di tre ore circa.

2. Attraverso il sito dell’Ente e apposito materiale informativo viene data adeguata pubblicità ai singoli laboratori.

3. Le iscrizioni per ogni singolo laboratorio si effettuano presso l’Ufficio Infanzia e Giovani Generazioni utilizzando l’apposito modulo.

4. Qualora il genitore decida di sospendere la frequenza al “Centro per bambini e famiglie”, dovrà darne comunicazione scritta all’Ufficio di competenza. Poiché il pagamento della retta avviene per singolo laboratorio, non è previsto rimborso dei periodi non fruiti.

Articolo 30 - Quote di compartecipazione³¹

1. Per ciascun laboratorio è richiesta una quota di iscrizione la cui entità è stabilita con apposito atto di Giunta Comunale.

2. La quota va corrisposta prima dell’inizio del laboratorio con le modalità stabilite

²⁸ L’articolo 27 - Caratteristiche del servizio - è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011.

²⁹ L’articolo 28 - Utenza - è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011.

³⁰ L’articolo 29 - Tempi e modalità di fruizione - è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011.

³¹ L’articolo 30 - Quote di compartecipazione - è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011.



dall'Ufficio e opportunamente comunicate.

Articolo 31 - Personale³²

1. I laboratori vengono condotti da educatori professionali o esperti individuati sia all'interno dell'amministrazione sia all'esterno.

2. Al Coordinamento socio-pedagogico spettano la programmazione e il coordinamento delle attività, il monitoraggio del servizio, la decisione circa eventuali priorità nell'inserimento delle famiglie.

³² L'articolo 31 - Personale - è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011.



Titolo IV - Servizi integrativi e nuove tipologie sperimentali

Articolo 32 - Tipologie di servizi³³

1. Il comune, nell'ambito del proprio territorio, al fine di ampliare l'offerta dei servizi educativi può istituire, ai sensi della legge regionale n° 30 del 22 dicembre 2005 e del successivo regolamento attuativo, ulteriori servizi integrativi al nido e nuove tipologie sperimentali così definiti:

- a) centri per bambini e bambine;
- b) spazi gioco;
- c) centri ricreativi;
- d) sezioni integrate tra nido e scuole dell'infanzia;
- e) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
- f) nidi e micronidi aziendali o interaziendali.

2. Il comune può promuovere la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi educativi che garantiscano alle bambine e ai bambini opportunità di educazione, socializzazione e gioco.

Articolo 33 - Funzionamento e regolamentazione delle tipologie del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia³⁴

1. Tali servizi, al pari degli asili nido, possono essere gestiti anche in regime di sistema misto pubblico-privato.

2. La loro apertura e il funzionamento vengono autorizzati secondo il "Regolamento per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" che ne stabilisce gli standard organizzativi e tecnici e a cui il presente regolamento rimanda.

³³ Il contenuto dell'articolo 32 - Tipologie di servizi - introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011, era contemplato dall'articolo 28. Il testo precedente così disponeva: "1. Il comune, nell'ambito del proprio territorio, al fine di ampliare l'offerta dei servizi educativi può istituire, ai sensi della legge regionale n° 30 del 22 dicembre 2005 e del successivo regolamento attuativo, i servizi integrativi al nido e nuove tipologie sperimentali così definiti: a) centri per bambini e bambine; b) centri per bambini e bambine e famiglie; c) spazi gioco; d) centri ricreativi; e) sezioni integrate tra nido e scuole dell'infanzia; f) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali; g) nidi e micronidi aziendali o interaziendali. 2. Il comune può promuovere la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi educativi e di cura che garantiscano alle bambine e ai bambini opportunità di educazione, socializzazione e gioco.

³⁴ Il contenuto dell'articolo 33 - Funzionamento e regolamentazione delle tipologie del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia - introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011, era contemplato dall'articolo 29.



Titolo V - Coordinamento tecnico-pedagogico

Articolo 34 - Coordinamento tecnico-pedagogico³⁵

1. Per la qualificazione del servizio asili nido, dei servizi integrativi al nido e delle nuove tipologie di servizi, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n° 30/2005, il Comune assicura le funzioni di coordinamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia.

2. Il Comune assicura il sistema di coordinamento tecnico-pedagogico mediante le seguenti figure:

- a) *il coordinatore pedagogico;*
- b) *il responsabile dell'Ufficio Infanzia e Giovani Generazioni;*
- c) *un referente per ogni servizio socio-educativo;*
- d) *il responsabile amministrativo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;*
- e) *un'assistente sociale.*

3. Il coordinatore pedagogico assicura le seguenti funzioni:

- a) *orientare e sostenere il personale nella progettazione degli interventi educativi;*
- b) *favorire strategie di partecipazione delle famiglie;*
- c) *raccordarsi con altri servizi educativi e socio-sanitari;*
- d) *promuovere la cultura dell'infanzia e dei servizi mediante l'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione nel territorio;*
- e) *elaborare la programmazione educativa e supervisionare la stessa;*
- f) *monitorare e valutare la qualità dei servizi e documentare le esperienze educative;*
- g) *elaborare i progetti di aggiornamento in relazione alle esigenze formative del personale;*
- h) *coordinare in modo integrato le attività dei servizi educativi comunali e di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia del territorio;*
- i) *curare la progettazione e la sperimentazione di servizi innovativi;*
- l) *essere referente per i tirocini e gli stage, nell'ambito dei servizi;*
- m) *presiedere il gruppo di coordinamento.*

4. Il responsabile dell'Ufficio Infanzia e Giovani Generazioni coordina e sovrintende, in stretta collaborazione con il gruppo di coordinamento, tutte le attività in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, in particolare collabora con il dirigente al controllo di gestione ed elabora progetti, report o proposte di riorganizzazione utili al miglioramento e alla razionalizzazione dei servizi.

³⁵ Il contenuto dell'articolo 34 - Coordinamento tecnico-pedagogico - introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011, era contemplato dall'articolo 27.



5. Il responsabile amministrativo svolge le seguenti funzioni:

a) *collabora all'organizzazione e alla gestione dei servizi e provvede alla fornitura di materiali, attrezzature, servizi e di tutto quanto necessario al regolare funzionamento;*

b) *cura, anche in collaborazione con la direzione risorse umane, le sostituzioni del personale educativo e addetto ai servizi generali;*

c) *predispone le graduatorie di ammissione;*

d) *definisce le quote di compartecipazione dell'utenza relativa ai vari servizi e attua le procedure di controllo;*

e) *partecipa agli incontri di coordinamento.*

6. La referente di ciascun servizio, individuata tra il personale educativo, svolge i seguenti compiti:

a) *curare i rapporti con l'Ufficio Infanzia e Giovani Generazioni;*

b) *monitorare l'organizzazione e l'andamento interno del servizio;*

c) *collaborare al piano degli acquisti;*

d) *essere responsabile del fondo cassa;*

e) *favorire una buona programmazione delle assenze del personale laddove programmabili e prevedibili;*

i) *partecipare agli incontri del coordinamento.*



Titolo VI - Agevolazioni economiche

Articolo 35 - Agevolazioni per servizio asilo nido³⁶

1. Sono previste agevolazioni sulla quota di compartecipazione mensile, sulla base dell'indicatore ISEE del nucleo familiare, come di seguito specificato:

ISEE	PERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE
3.000,00 DA 0 A	100%
4500,00 DA 3.001,00 A	90%
6.000,00 DA 4.501,00 A	80%
8.000,00 DA 6.001,00 A	70%
10.000,00 DA 8.001,00 A	60%
A 13.000,00 DA 10.001,00 A	50%
A 16.000,00 DA 13.001,00 A	40%
A 19.000,00 DA 16.001,00 A	30%
A 22.000,00 DA 19.001,00 A	20%
A 25.000,00 DA 22.001,00 A	10%
25.000,00 OLTRE	0

2. Nel caso di ammissione al servizio dopo il giorno 15 del mese si applica una riduzione del 50% della quota mensile.

3. Nel caso in cui la frequenza nel mese non superi i cinque giorni si applica una riduzione del 50% della quota mensile.

4. Nel caso in cui, nello stesso anno scolastico, frequentino il servizio asili nido due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare si applica una riduzione del 40% per il secondo figlio e del 60% per il terzo figlio e successivi.

5. Nel caso di frequenza per un orario antimeridiano (uscita tra le ore 13 e le ore 14,15) si applica una riduzione del 10%.

³⁶ L'articolo 35 - Agevolazioni per servizio asilo nido - è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011.



6. La quota giornaliera rimane fissa per tutti gli utenti e non è suscettibile di riduzione alcuna, fatta eccezione per gli esonerati, a cui viene concesso l'esonero anche per la quota giornaliera.

7. Coloro che non presentano richiesta di agevolazione entro il termine stabilito sono tenuti al pagamento dell'intera quota.

Articolo 36 - Agevolazioni per Centro per bambini e famiglie³⁷

1. Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio, la giunta comunale stabilisce le quote per le iscrizioni ai vari laboratori.

2. Nel caso in cui siano iscritti più figli al medesimo laboratorio la quota del 2^o figlio e successivi è ridotta del 50%.

³⁷ L'articolo 36 - Agevolazioni per Centro per bambini e famiglie - è stato introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011.



TITOLO VII- Trattamento dei dati personali e tutela della privacy

Articolo 37 - Trattamento e protezione dei dati personali³⁸

1. I dati personali contenuti nelle domande di ammissione vengono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza personale, nel rispetto del Decreto legislativo 196/2003 delle misure minime di sicurezza contenute nel documento programmatico sulla sicurezza dei dati adottato dall'Ente.

2. Vengono trattati i seguenti dati: anagrafici, di carattere economico, relativi allo stato di salute. I dati anagrafici e relativi allo stato di salute sono utilizzati solo al fine della definizione delle graduatorie per l'ammissione al servizio così come previsto dagli articoli 7 e 8 e dalla tabella per l'attribuzione dei punteggi;³⁹ i dati di carattere economico vengono utilizzati solo al fine della determinazione della quota di compartecipazione.

3. I dati di natura sensibile, sanitaria e giudiziaria sono trattati ai sensi del "Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari" da parte del Comune di Spoleto adottato con atto del Consiglio Comunale n° 72 dell'8 maggio 2006.

³⁸ Il contenuto dell'articolo 37 - Trattamento e protezione dei dati personali - introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011, era contemplato dall'articolo 30. Il testo precedente così disponeva: "1. I dati personali contenuti nelle domande di ammissione vengono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza personale, nel rispetto delle misure minime di sicurezza contenute nel documento programmatico sulla sicurezza dei dati adottato dall'Ente. 2. Vengono trattati i seguenti dati: anagrafici, di carattere economico, relativi allo stato di salute. I dati anagrafici e relativi allo stato di salute sono utilizzati solo al fine della definizione delle graduatorie per l'ammissione al servizio così come previsto dagli articoli 7 e 8 e dalla tabella per l'attribuzione dei punteggi;38 i dati di carattere economico vengono utilizzati solo al fine della determinazione della quota di compartecipazione. 3. I dati di natura sensibile e sanitaria sono trattati secondo l'articolo 73 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 con il quale è stato adottato il "codice in materia di protezione dei dati personali".

³⁹ La tabella costituisce l'allegato n° 1 del presente regolamento.



TITOLO VIII - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 38 - Modifiche al presente regolamento⁴⁰

1. Ogni provvedimento di modifica del presente regolamento dovrà essere adottato dal Consiglio Comunale.

2. Le norme del presente regolamento si intendono comunque modificate per effetto di sopravvenute norme comunali, regionali o statali. In tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 39 - Rinvio⁴¹

1. Per quanto non contenuto nel presente regolamento valgono le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 contenente il "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali".

⁴⁰Il contenuto dell'articolo 38 - Modifiche al presente regolamento - introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011, era contemplato dall'articolo 33. Il testo precedente così disponeva: "1. Ogni provvedimento di modifica del presente regolamento dovrà essere adottato dal consiglio comunale entro il mese di maggio ed entrerà in vigore dal successivo anno scolastico. 2. Le norme del presente regolamento si intendono comunque modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali o statali. In tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta."

⁴¹ Il contenuto dell'articolo 39 - Rinvio - introdotto con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011, era contemplato dall'articolo 33.



Tabella per la formazione delle graduatorie (Allegato n° 1)⁴²

Priorità
BAMBINI GIA' FREQUENTANTI NELL'ANNO PRECEDENTE E ANCORA IN ETA' UTILE (articolo 9, comma 3)
CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE, CULTURALE O PSICO-FISICO DEL BAMBINO O DEL SUO NUCLEO FAMILIARE (articolo 7, comma 5)
SITUAZIONI DI ESTREMA URGENZA E GRAVITA' NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO (articolo 7, comma 7)

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	
CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	Valutazione
<i>Figlio orfano di un genitore, o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, o figlio di un genitore a cui sia stata tolta la potestà genitoriale che vive in un nucleo familiare anagrafico senza altri adulti, oltre il genitore</i>	Punti 24
<i>Figlio orfano di un genitore, o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, o figlio di un genitore a cui sia stata tolta la potestà genitoriale che vive in un nucleo familiare anagrafico in cui sono presenti, oltre il genitore, altri adulti di riferimento</i>	Punti 20
<i>Bambino/a in affidamento temporaneo o in fase di preadozione</i>	Punti 18
<i>Figlio di genitore separato o divorziato che vive in un nucleo familiare anagrafico senza altri adulti (allegare sentenza di divorzio o di separazione) oltre il genitore</i>	Punti 16
<i>Figlio da 0 a 12 anni (escluso l'iscrivendo)</i>	Punti 3
<i>Figlio da 13 a 18 anni</i>	Punti 1
<i>Altro bambino in affidamento temporaneo o in fase di preadozione.</i>	Punti 3
<i>Bambino per il quale si fa domanda gemello</i>	Punti 2 (da aggiungere ai 3 punti già attribuiti come fratello)

⁴² L'allegato n° 1 al Regolamento - Tabella per la Formazione delle graduatorie - è stato modificato con la deliberazione di consiglio comunale n° 28 del 18 aprile 2011.



<i>Genitore componente del nucleo familiare invalido al 100% che svolge attività lavorativa</i>	Punti 5
<i>Genitore componente del nucleo familiare invalido al 100% dichiarato inabile all'attività lavorativa (allegare certificazione)</i>	Punti 18
<i>Genitore componente del nucleo familiare invalido tra il 74% e il 99% che svolge attività lavorativa</i>	Punti 3
<i>Genitore componente del nucleo familiare invalido tra il 74% e il 99% che non svolge attività lavorativa</i>	Punti 5
<i>Altro componente del nucleo familiare invalido al 100%</i>	Punti 2
<i>Fruizione da parte del genitore dei permessi previsti dalla Legge 104 per familiare invalido NON convivente</i>	Punti 1 (non attribuibile per la fruizione della Legge 104 per invalido convivente, in quanto già assorbito dai punti precedenti)
CONDIZIONE DEI GENITORI NON OCCUPATI	Valutazione
<i>Condizione dichiarata di "in cerca di occupazione" (resa ai sensi del D.Lvo 297/02 presso l'ufficio per l'impiego preposto, da almeno sei mesi)</i>	Punti 12
<i>Condizione di perdita di occupazione da non più di 8 mesi</i>	Punti 10
<i>Studenti non lavoratori</i>	Punti 10
<i>Condizione di casalinga/o</i>	Punti 4
<i>Pensionata/o</i>	Punti 2
CONDIZIONE DEI GENITORI OCCUPATI	Valutazione
<i>Lavoratore precario (co.co.co, co.co.pro, prestazione occasionale, contratto a tempo determinato)</i>	Punti 10
<i>Lavoratore dipendente a tempo indeterminato</i>	Punti 8
<i>Lavoratore autonomo</i>	Punti 6
ORARIO DI LAVORO (non si conteggia nel caso di lavoratore precario)	Valutazione
<i>Fino a 24 ore settimanali</i>	Punti 1
<i>25 - 38 ore alla settimana</i>	Punti 2
<i>Oltre 38</i>	Punti 3
SEDE DI LAVORO	Valutazione
<i>Sede di lavoro distante oltre 50 chilometri raggiunta con frequenza giornaliera</i>	Punti 3
<i>Genitore assente per motivi di lavoro per periodi complessivamente</i>	Punti 6

